

STATUTO

LA GENZIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA GALERMO 156

Numero REA: CT - 347391

Codice fiscale: 05160380878

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

prossimativamente di euro millenovecento.

Patti statutari

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

Art.1 - E' costituita, con sede in Catania - all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile -, una società cooperativa sociale con la denominazione:

"LA GENZIANA società cooperativa sociale".

La cooperativa si iscrive nell'apposito albo previsto dall'art.2512, u.c., c.c. e ad essa si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2060, e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art.2 - La cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità e della solidarietà, non persegue fini speculativi o di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua qualità ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione essa è impegnata.

La Cooperativa, proponendosi di contribuire al miglioramento morale, economico, culturale dei soci, si prefigge:

- di trovare sbocchi occupazionali e collocarvi le prestazioni professionali e lavorative dei soci cooperatori alle migliori

	condizioni economiche, professionali e di mercato;	
	- di assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo dell'attività sociale e tramite la gestione in forma associata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle economie dei singoli soci;	
	- di tendere ad un allargamento del campo di interesse e di azione della Cooperativa in modo da essere in grado di produrre sempre nuove occasioni di lavoro, assistenza e servizi sempre più vari e complessi, in particolare si prefigge di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La cooperativa, per raggiungere lo scopo, opererà attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a norma della l. 8 novembre 1991 n.381 lettera a) , e in tal senso si propone pertanto di realizzare e/o gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:	
	- servizi socio-sanitari ed assistenziali volti a garantire l'assistenza e la cura dei minori, delle donne in difficoltà, dei disabili e degli anziani, a domicilio, nei centri diurni, nei soggiorni climatici, nelle case di riposo, nelle case-albergo, nelle comunità alloggio, nelle comunità terapeutiche assistite (C.T.A.), nelle case protette, nelle residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), ed in altre strutture di accoglienza e/o ricettive (anche gestendo in proprio o per conto di soggetti pubblici o privati tutte dette strutture), nonché	

tutti i servizi previsti dalle normative vigenti ed emanande;	
- erogazione a soggetti pubblici e privati dei seguenti servizi:	
- organizzazione e gestione di tutti i servizi previsti dalla legge Biagi e successive modifiche ed integrazioni;	
- qualificazione e formazione di personale di strutture pubbliche e private;	
- organizzazione e gestione di corsi professionali;	
- organizzazione e gestione di poli-ambulatori, case di cura, case di riposo, case protette, RSA, comunità alloggio, asili, scuole, palestre riabilitative e di fisioterapia, centri sociali, centri diurni per anziani, minori e disabili;	
- forniture di prestazioni socio-sanitarie;	
- organizzazione e gestione di personale para-medico ed ausiliario;	
- attività utili allo scopo di garantire la cura, la salvaguardia, l'educazione la formazione e la tutela dei diritti dell'infanzia, dei minori, degli anziani e degli individui in genere anche attraverso la progettazione, promozione, realizzazione, istituzione e gestione di servizi di telesoccorso, teleassistenza, telemedicina e servizi telematici in genere nonché la progettazione, l'istituzione e la gestione di scuole materne, centri di aggregazione, centri sociali, centri ricreativo-culturali, centri diurni, case di riposo, case di cura, case famiglia, ospedali, orfanotrofi, strutture residen-	

	ziali e semi-residenziali per minori indigenti e a rischio,	
	centri di riabilitazione e istituzioni simili come previsto	
	dalla normativa vigente;	
	- servizi di promozione e animazione sociale, culturale, pro-	
	fessionale, ludica, ricreativa volti alla valorizzazione so-	
	ciale, culturale, professionale ed educativa delle categorie	
	di individui svantaggiati sopra citate;	
	- organizzazione di manifestazioni sociali e culturali, con-	
	gressi, convegni, meetings, seminari;	
	- servizi (a favore di detti individui svantaggiati) di turi-	
	smo sociale che prevedono l'organizzazione, progettazione e	
	gestione di gite turistiche, soggiorni, vacanze termali, mari-	
	ne e collinari, accompagnamento e visite guidate in luoghi di	
	interesse culturale, naturalistico, ambientale e storico;	
	- attività in favore di alcolisti, nuclei familiari in diffi-	
	coltà ed extracomunitari immigrati;	
	- attività di sostegno morale e psicologico in favore di mino-	
	ri, anziani, portatori di handicaps, detenuti, donne in diffi-	
	coltà, soggetti svantaggiati e bisognosi in genere, sia a do-	
	micilio che presso strutture pubbliche e/o private e comunità;	
	- equipe socio psicopedagogica da inserire in strutture scola-	
	stiche, comunità e in genere strutture pubbliche e /o private;	
	- organizzare e gestire con mezzi propri e non, il trasporto	
	di dei detti soggetti svantaggiati;	
	- percorsi di inclusione e di formazione, per il reinserimento	

	socio-lavorativo mediante la progettazione, l'istituzione,	
	l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione profes-	
	sionale, sociale e di orientamento, di addestramento e aggior-	
	namento anche permanente, di tirocini, di stages e di scambi	
	anche internazionali per la diffusione e l'acquisizione di	
	competenze professionali e sociali e il consolidamento di buo-	
	ne prassi, di servizi di informazione, orientamento e consu-	
	lenza anche per i giovani e fasce sociali a rischio di emargi-	
	nazione sociale, gestione di centri informa-giovani;	
	- gestione di centri e servizi di accoglienza con attività di	
	sostegno, formazione, orientamento, assistenza e accompagna-	
	mento a favore di immigrati al fine di facilitarne e garantir-	
	ne l'inserimento attivo nella vita sociale;	
	- attività di raccolte fondi pro finanziamenti esclusivamente	
	diretti a dette iniziative regolamentando tutte le operazioni	
	necessarie in regola con la normativa vigente e nella piena	
	osservanza della Legge 385/1999;	
	- realizzazione di strumenti di comunicazione anche di natura	
	editoriale ed informatica.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa:	
	- potrà stipulare convenzioni con personale specializzato ove	
	non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi	
	funzionali alla società: in ogni caso, ove necessario, ai sen-	
	si di legge la cooperativa si avvarrà dell'opera di professio-	
	nisti iscritti negli appositi albi professionali i quali ri-	

	sponderanno direttamente e personalmente nei confronti dei
	terzi per l'opera prestata;
	- potrà stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e
	privati, partecipare a gare di appalto indette da enti pubbli-
	ci e privati, assumere lavori da affidare in esecuzione ai so-
	ci;
	- aderire a società e consorzi di cooperative aventi finalità
	analoghe o comunque congruenti e prendere parte a raggruppa-
	menti temporanei di imprese;
	- potrà prestare ogni tipo di servizio connesso o inerente con
	le attività elencate;
	- potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le opera-
	zioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, consen-
	tite agli operatori non qualificati, necessarie ed utili alla
	realizzazione dell'oggetto sociale e comunque direttamente at-
	tinenti allo stesso, ivi compresa la costituzione di fondi per
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-
	tenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programma-
	zione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammoderna-
	mento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed
	eventuali norme modificative ed integrative;
	- potrà utilizzare la legislazione in vigore, nonché finanzia-
	menti, incentivi e quant'altro previsto dall'Unione Europea,
	dallo Stato, dalla Regione, da enti locali ed altri enti o
	istituti pubblici e privati;

	- potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungi-
	mento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fis-
	sati dalla legge e dai regolamenti.
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con
	apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tas-
	sativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico
	sotto ogni forma;
	- potrà partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico, ai
	sensi dell'art.2545 septies;
	- potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni
	fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previ-
	ste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali
	e future. Tutte le attività sopra citate verranno svolte e
	promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in mate-
	ria, anche attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'i-
	scrizione in appositi albi, elenchi e registri, ordinari e
	speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna
	di soggetti aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò
	sia espressamente previsto dalle inderogabili norme di legge.
	Per raggiungere i suoi scopi la società potrà:
	chiedere allo Stato, alla Regione o ad altri Enti contributi e
	mutui a tasso agevolato; acquistare, vendere, prendere in lo-
	cazione attrezzature e immobili; e attuare tutte le operazioni
	di ordine tecnico, finanziario, mobiliare e immobiliare neces-
	sarie per il conseguimento dei fini sociali; stipulare conven-

	zioni con Enti locali; partecipare ad appalti pubblici e pri-	
	vati.	
	La cooperativa potrà gestire eventuali lasciti e donazioni per	
	il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività	
	riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli pro-	
	fessionali o autorizzati allo esercizio di specifiche attività	
	in forza di particolari disposizioni di legge, la società do-	
	vrà demandarne in ogni caso la esecuzione a questi, i quali	
	opereranno sotto la loro responsabilità.	
	La Cooperativa potrà aderire, con delibera dell'organo ammini-	
	strativo, alle Associazioni Nazionali Cooperativistiche che ne	
	assumono la Tutela e la Rappresentanza a norma di legge; inol-	
	tre potrà aderire ad organizzazioni cooperativistiche di cate-	
	goria che così assumono la tutela degli interessi sia dell'En-	
	te che dei Soci d'opera.	
	Con delibera dell'organo amministrativo potrà aderire e parte-	
	cipare, sotto qualsiasi forma, a Consorzi - sia Nazionali che	
	Regionali e Provinciali - aventi lo scopo di assistere e tute-	
	lare il movimento cooperativo e che non svolgono attività in	
	contrasto con le vigenti disposizioni di legge sulla Coopera-	
	zione.	
	Sempre con delibera dell'organo amministrativo, la Cooperativa	
	potrà assumere interessenze e partecipare anche come socio	
	sovventore in imprese cooperative, costituire ed essere socia	

	di società i cui scopi non siano in contrasto con gli scopi	
	sociali perseguiti dalla Cooperativa.	
	La società per raggiungere il proprio oggetto potrà ricevere	
	finanziamenti e fondi dai propri soci, nel rispetto delle di-	
	sposizioni di legge di tempo in tempo vigenti ed in particola-	
	re delle disposizioni di legge in materia di società coopera-	
	tive; tali finanziamenti saranno infruttiferi di interessi.	
	La cooperativa è a mutualità prevalente in quanto cooperativa	
	sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre	
	1991 n.381, ai sensi dello art.111 septies delle disposizioni	
	di attuazione del codice civile.	
	La società cooperativa può, nei limiti di legge, svolgere la	
	propria attività anche con terzi.	
	<u>Art.3</u> - Il numero dei soci è non inferiore al minimo, né su-	
	periore al massimo, stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che siano in grado di operare	
	nei succitati settori di svolgimento delle attività sociali.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della cooperati-	
	va se in alcun modo concorrenziali.	
	E' consentita la ammissione a soci di elementi tecnici e ammi-	
	nistrativi nel numero strettamente necessario al buon funzio-	
	namento della società e nella misura massima prevista dalla	
	legge.	
	Possono essere ammessi nuovi soci cooperatori in una categoria	

	speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero
	del loro inserimento nell'impresa, detti soci non possono in
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coope-
	ratori ed al termine di un periodo comunque non superiore a
	cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che
	spettano agli altri soci cooperatori.
	Possono acquisire la qualifica di soci anche i finanziatori
	laddove la cooperativa emetta strumenti finanziari con diritto
	di voto.
	La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di
	diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.
	Resta fermo che i privilegi previsti, in favore di dette cate-
	gorie di possessori di strumenti finanziari, nella ripartizio-
	ne degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono
	alle riserve indivisibili a norma di legge.
	Ai soci finanziatori possessori di strumenti finanziari non
	può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati
	in ciascuna assemblea generale
	In ogni caso la remunerazione degli strumenti finanziari even-
	tualmente emessi ed offerti ai soci cooperatori non potrà es-
	sere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
	per i dividendi ai sensi della lett. b) dell'art.2514 c.c.
	<u>Art.4</u> - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera-
	zione degli amministratori su domanda dell'interessato.

	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'orga-	
	no amministrativo specificando: a) cognome, nome, luogo e data	
	di nascita, domicilio, cittadinanza; b) l'attività svolta in	
	relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente; c)	
	l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota so-	
	ciale sottoscritta, il soprapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta degli amministratori.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronun-	
	ci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della sua prossi-	
	ma convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	<u>Art.5</u> - Le quote dei soci cooperatori non possono essere ce-	

	dute con effetto verso la società, se la cessione non è auto-
	rizzata dagli amministratori.
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata in-
	dicando il nominativo dello aspirante all'acquisto.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di
	trasferire la propria partecipazione e la società deve iscri-
	vere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti
	previsti per divenire socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-
	re motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione
	al Tribunale.
	Le quote sociali di valore nominale superiore al massimo pre-
	visto per patti statutari non possono essere divise per atto
	tra vivi; pertanto un socio non può trasferire una parte della
	propria quota di partecipazione, salvo autorizzazione dell'or-
	gano amministrativo.
	<u>Art.6</u> - Oltre che nei casi previsti dalla legge o dall'atto
	costitutivo, può recedere il socio cooperatore:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
	mento degli scopi sociali.

La comunicazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Gli effetti del recesso sono regolati dal codice civile.

Art.7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dagli amministratori essere escluso il socio:

- 1) per mancato pagamento delle quote sottoscritte, previa intimazione da parte degli amministratori;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4) nei casi previsti dagli artt.2286 c.c. e 2288, 1° comma, c.c.;
- 5) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- 6) che non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, ed in tal caso, previa intimazione da parte degli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art.8 - Decesso del socio

In caso di decesso di un socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni di legge.

Art.9 - Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

In ogni caso il socio uscente risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.10 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro duecento, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di gestione di cui all'art.13
	c) da eventuali riserve straordinarie;
	d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.
	<u>Art.11</u> - La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:
	a) almeno il cinquanta per cento all'atto della sottoscrizione;
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti del capitale sociale sottoscritto dai soci durante l'esistenza della società.
	RISTORNI

	<u>Art.12</u> - In caso di utili di gestione la cooperativa procede-
	rà alla ripartizione dei ristorni solo per quella parte di ri-
	cavi realizzati nei confronti dei soci. Il criterio di imputa-
	zione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci
	a titolo di ristorno sarà determinato dalla media ponderata
	delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti
	effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni
	effettuate dai soci nella società.
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi
	provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta
	delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percen-
	tuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi)
	sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i
	soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società
	potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternati-
	va:
	1) di distribuirli in denaro o in natura;
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote
	possedute;
	3) di distribuirli mediante attribuzione di strumenti finan-
	ziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà
	essere conforme al dettato legislativo. Gli amministratori po-
	tranno predisporre una disciplina più analitica dei ristorni,
	che non contrasti con quanto disposto nel presente articolo,

	redigendo un apposito regolamento da far approvare dall'assem-
	blea ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2521 c.c.
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
	<u>Art.13</u> - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre
	di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-
	rio, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.
	Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno
	così destinati:
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile
	tra i soci cooperatori;
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-
	luppo della cooperazione, nella misura e con le modalità pre-
	viste dalla legge;
	c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi
	vigenti ai fini dei requisiti della mutualità prevalente per-
	tanto nel rispetto dell'articolo 2514 lett. a) c.c. è vietato
	distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massi-
	mo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mez-
	zo rispetto al capitale effettivamente versato;
	d) l'eventuale rimanenza sarà destinata secondo le modalità
	determinate dall'assemblea nel rispetto dell'art.2514 del co-
	dice civile e di ogni altro limite previsto dalla legge.
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci coopera-

	tori.	
	ORGANI SOCIALI	
	a) Assemblea	
	<u>Art.14</u> - La assemblea dei soci delibera sulle materie riser-	
	vate alla sua competenza dalla legge, dai presenti patti sta-	
	tutari, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale	
	sottopongono alla sua approvazione.	
	14.1 In ogni caso sono riservate alla competenza della assem-	
	blea dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del	
	presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazione del presenti patti statutari;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale, la richiesta di	
	finanziamenti e mutui o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo	
	anche fuori dal Comune ove è posta la sede sociale, purché in	
	Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente	
	all'Unione Europea.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso	

[illegible]

	rappresentino oltre la metà di tutti i soci della cooperativa
	aventi diritto di voto.
	14.2 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa
	regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero ca-
	pitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nomi-
	nati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trat-
	tazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se
	nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovran-
	no rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi
	agli atti della società, nella quale dichiarano di essere in-
	formati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e
	di non opporsi alla trattazione degli stessi.
	<u>Art.15</u> - Svolgimento dell'assemblea
	15.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione
	dell'Organo amministrativo, dall'Amministratore Unico (nel ca-
	so di cui al successivo art.16.1 sub a), dal Presidente del
	Consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo
	art.16. sub b) o dall'Amministratore più anziano (nel caso di
	cui al successivo art.16. Sub c). In caso di assenza o di im-
	pedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona
	eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
	15.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvi i
	casi in cui il verbale è redatto da un notaio.
	15.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regola-
	re costituzione della stessa, accertare l'identità e la legit-

	timazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento	
	dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vo-	
	tazioni.	
	15.4 Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risulta-	
	no iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non	
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	15.5 I voti attribuiti ai soci possessori di strumenti finan-	
	ziari non possono in ogni caso superare un terzo dei voti dei	
	soci presenti ovvero rappresentati in assemblea generale.	
	La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi	
	di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.	
	15.6 Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assem-	
	blea.	
	E' possibile la espressione del voto per corrispondenza o a	
	mezzo telefax, documenti che dovranno essere conservati agli	
	atti della società.	
	15.7 I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rap-	
	presentare soltanto da altri soci mediante delega scritta:	
	ciascun socio può rappresentare al massimo altri 5 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in	
	assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado	
	e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto si terranno assemblee speciali che delibereranno ai sensi dell'art.2541 c.c.

Art.16 -Organo amministrativo

16.1. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dalla assemblea dei soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

16.2 La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 cod. civ.

Art.17 Nomina e sostituzione degli amministratori

17.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.

	17.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consenti-	
	ta la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza neces-	
	sità di motivazione, ovvero di giusta causa.	
	17.3 E' ammessa la rieleggibilità alla carica di amministrato-	
	re.	
	17.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministra-	
	zione a sensi del precedente art.16.1 sub b), se per qualsiasi	
	causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'inte-	
	ro Consiglio di amministrazione. Nel caso siano stati invece	
	nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiun-	
	ti a sensi del precedente art.16.1 sub c), se per qualsiasi	
	causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono	
	anche gli altri Amministratori. Spetterà all'assemblea dei so-	
	ci procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel	
	frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori de-	
	caduti potranno compiere i solo atti di ordinaria amministra-	
	zione.	
	17.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del ter-	
	mine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministra-	
	tivo è stato ricostituito.	
	Art.18 Presidente	
	18.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, nominato a sensi del precedente art.16.1 sub	
	b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi	
	non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed even-	

	tualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presiden-	
	te nei casi di assenza o di impedimento.	
	Art.19 Decisioni degli amministratori	
	19.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, nominato a sensi del precedente art.16.1 sub	
	b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al suc-	
	cessivo art.20.1, sono adottate mediante consultazione scritta	
	ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo	
	quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunion-	
	e dopo la nomina.	
	19.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti	
	- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su	
	richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
	contrarietà o astensione	
	- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consen-	
	zienti che astenuti o contrari.	
	19.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione	

	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli Am-	
	ministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno	
	esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'a-	
	stensione, indicando se ritenuto opportuno, il motivo della	
	loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione	
	degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto	
	contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	19.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese	
	con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori	
	in carica.	
	19.5 Le decisioni degli Amministratori, adottate a sensi del	
	presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle	
	decisioni degli Amministratori	
	19.6 Con la maggioranza di cui al precedente articolo 19.4,	
	gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione	
	su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera	
	del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo col-	

	legiale.	
	Art.20 Decisioni collegiali degli amministratori	
	20.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art.2475 quin-	
	to comma cod. civ. ovvero nel caso di cui al precedente	
	art.19.6 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o	
	dai presenti patti statutari, le decisioni del Consiglio di	
	Amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente	
	art.16.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazio-	
	ne collegiale.	
	20.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:	
	- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con	
	lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo	
	allo scopo (ad esempio fax o posta elettronica), almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma	
	o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono	
	fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'or-	
	dine del giorno.	
	- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Ita-	
	lia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente	
	all'Unione Europea;	
	20.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono va-	
	lide, anche senza convocazione formale, quando intervengono	
	tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono	
	presenti o informati della riunione.	
	20.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Ammini-	

strazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (salvo i casi in

cui il verbale è redatto da un notaio); detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art.21 Competenze degli amministratori

21.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti statutari riservano espressamente ai soci.

21.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art.16.1 sub b), questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2544 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

21.3 Nel caso di nomina di più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art. 16.1 sub c), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di

	nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di am-	
	ministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli	
	amministratori in via congiunta.	
	21.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori	
	generali, institori o procuratori per il compimento di deter-	
	minati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	21.5 Ai sensi dell'art.2545 c.c. gli amministratori, e i sin-	
	daci ove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio devono, nelle relazioni previste dagli articoli	
	2428 e 2429 c.c. indicare specificamente i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutua-	
	listico.	
	Art.22 Rappresentanza della società	
	22.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della	
	società.	
	22.2 In caso di nomina di più Amministratori, con poteri con-	
	giunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art.16.1 sub c),	
	la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o di-	
	sgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasio-	
	ne della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta	
	ovvero in via disgiunta.	
	22.4 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori gene-	
	rali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente	
	articolo 21 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Am-	
	ministrativo nell'atto di nomina.	

Art.23 Compensi agli amministratori	
23.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.	
23.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.	
23.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.	
Art.24 Organo di controllo	
24.1 La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477, 2° e 3° comma, c.c., nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.	
In questi casi quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.14, possono eventualmente nominare, alternativamente:	

	- un Collegio Sindacale, per la composizione ed il funziona-	
	mento del quale si applicano le norme dettate in tema di so-	
	cietà per azioni;	
	- un Sindaco, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi	
	del successivo art.25,	
	ovvero	
	- un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi	
	del successivo art.26	
	24.2 La nomina dell'Organo di Controllo (sia esso collegio	
	Sindacale o Sindaco o revisore, secondo quanto scelto dai soci	
	ai sensi del superiore punto 24.1.) è obbligatoria verifican-	
	dosi le condizioni poste dall'art.2477 c.c.	
	Art.25 Sindaco	
	25.1 Il Sindaco è nominato dai soci.	
	25.2 Il sindaco è nominato, ove così i soci decidano ovvero la	
	nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'at-	
	to costitutivo e successivamente dai soci. Resta in carica per	
	tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il nuovo sindaco viene nominato. Il	
	sindaco è rieleggibile.	
	Spettano al sindaco la revisione legale dei conti, il control-	
	lo di legalità (osservanza della legge e dei patti statutari)	
	e la vigilanza sulla corretta amministrazione.	

Art.26 Revisore contabile	
26.1	In alternativa al Sindaco (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Sindaco a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
26.2	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art.27	- Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dalla assemblea.
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.
Art.28	- In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art.15.6, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere desti-

	nato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
	della cooperazione.
	<u>Art.29</u> - Per tutto quanto non è regolato dall'atto costituti-
	vo, di cui i presenti patti statutari fanno parte integrante,
	valgono le disposizioni legislative sulla società cooperativa
	rette coi principi della mutualità prevalente.
	I comparenti autorizzano il trattamento dei propri dati perso-
	nali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 "Codice
	in materia di protezione dei dati personali" e successive mo-
	dificazioni.
	Richiesto io Notaio ho redatto e scritto il presente atto, da
	me letto ai comparenti che lo approvano. Consta di dieci fogli
	scritti su trentasei intere pagine e parte della trentasette-
	sima.
	Viene sottoscritta alle ore ventuno
	Firmato: Ennio Stanganelli, Maccarrone Giuseppe, Stanganelli
	Salvatore, Giuliana Maccarrone, Giuseppe LOMBARDO Notaio.
	IMPOSTA DI BOLLO ESENTE TRATTASI DI COOPERATI-
	VASOCIALE; EMANATA DALL' REGIONE SICILIA AGEN-
	ZIA DELL'ENTRATE DI CT. PRATICA TELEMATICA PRE-
	SENTATA DAL SOTTOSCRITTO RAG. BALSAMO RENATO
	ISCRITTO ALL'ALBO DEI RAGIONIERI NELLA PROVINCIA
	DI CATANIA N 1417. NON SUSSISTENDO NEI SUOI CON-
	FRONTI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CHE NE IMPE-
	DISCANO L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE. QUALE
	INCARICATO DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA SO-
	CIETA' AI SENSI DELL' ART 2 COMMA 54 DELLA LEGGE
	350/2003. QUALE PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA
	SOCIETÀ, AI SENSI DELL 'art. 31, COMMA 2-QUATER
	DELLAL. 340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO IN-
	FORMATICO E CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCU-
	MENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.